

Bruxelles, 14 gennaio 2022  
(OR. fr)

5034/22

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0112(NLE)**

---

---

**AVIATION 2  
RELEX 4  
USA 1**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	ST 5564/21
Oggetto:	Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro – Adozione

---

1. Il 5 giugno 2003 il Consiglio TTE ha conferito alla Commissione il mandato di negoziare un accordo globale sui trasporti aerei con gli Stati Uniti d'America<sup>1</sup>. L'accordo di prima fase sui trasporti aerei UE-USA è stato firmato il 25 e il 30 marzo 2007 e ratificato da tutte le parti ed è entrato in vigore il 29 giugno 2020. In seguito all'avvio dei negoziati di seconda fase nel maggio 2008, il 25 marzo 2010 è stato siglato a Bruxelles l'accordo di seconda fase (nella forma del protocollo in oggetto).
2. Il 3 maggio 2010 la Commissione ha presentato al Consiglio le proposte di decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione dell'accordo di seconda fase (rispettivamente i documenti 9296/10 e 9435/10 REV 1).
3. La decisione relativa alla firma del protocollo è stata adottata dal Consiglio il 24 giugno 2010 e il protocollo è stato firmato, a Lussemburgo, nella stessa data, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

---

<sup>1</sup> Doc. 11322/03 RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

4. La decisione relativa alla firma del protocollo e il testo del protocollo stesso sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale il 25 agosto 2010<sup>2</sup>.
5. Il processo di ratifica è stato completato il 4 giugno 2019 da tutti gli Stati membri ad eccezione della Repubblica di Croazia, ma resta inteso che quest'ultima aderirà all'accordo conformemente alla procedura prevista nell'atto di adesione allegato al suo trattato di adesione del 5 dicembre 2011.
6. Il 22 gennaio 2021 la Commissione ha presentato una proposta modificata relativa alla conclusione del protocollo in oggetto, in particolare al fine di tener conto della sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12.
7. Il gruppo "Trasporti aerei" ha esaminato il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione e ha raggiunto un accordo sul testo a seguito delle videoconferenze informali del 23 febbraio 2021 e dell'8 luglio 2021.
8. In seguito all'esame a livello di gruppo, il testo della decisione del Consiglio relativa alla conclusione è stato messo a punto dai giuristi-linguisti del Consiglio.
9. Si osserva che, in conformità dell'articolo 129 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (in seguito "accordo di recesso"), durante il periodo di transizione stabilito nell'articolo 126 dell'accordo di recesso il Regno Unito è stato considerato al pari di uno Stato membro dell'Unione e dell'Euratom ai fini degli accordi internazionali conclusi dall'Unione, o da Stati membri a nome dell'Unione, o dall'Unione e dai suoi Stati membri congiuntamente, ed è stato vincolato dagli obblighi derivanti da tali accordi. Al termine del periodo di transizione il 31 dicembre 2020, il protocollo ha cessato di applicarsi al Regno Unito e pertanto, a decorrere da tale data, i riferimenti al Regno Unito nel protocollo non hanno più efficacia. In seguito all'adozione della decisione del Consiglio, gli Stati Uniti saranno informati di quanto precede.

---

<sup>2</sup> GU L 223 del 25.8.2010, pag. 1.

10. Il Parlamento europeo ha approvato la decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo il 14 dicembre 2021.
  11. Al fine di preparare la conclusione del protocollo, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a suggerire al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione relativa alla conclusione, il cui testo figura nel documento dei giuristi-linguisti 6385/21.
  12. Il Parlamento europeo sarà informato dell'adozione della decisione del Consiglio in tutte le lingue, conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, e la decisione sarà trasmessa al Parlamento.
-